



Città di Camerino

(Provincia di Macerata)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 31 DEL 29-06-2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 18:00, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunito in modalità mista (presenza presso la sala riunioni sede Contram e videoconferenza) per emergenza covid-19, ai sensi dell'Ordinanza del Sindaco n. 39 del 31/03/2020, il Consiglio Comunale, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti "P" e assenti "A" i consiglieri:

Sborgia Sandro	Presente	Marassi Luca	Assente
Ortenzi Anna	Presente	Ortolani Maria Giulia	Presente in videoconferenza
Jajani Lucia	Presente	Pasqui Gianluca	Presente in videoconferenza
Fanelli Marco	Presente	Nalli Antonella	Presente
Sfascia Stefano	Presente	Lucarelli Roberto	Presente
Pennesi Riccardo	Presente in videoconferenza	Falcioni Stefano	Presente
Sartori Giovanna	Presente		

Assegnati n. 13 In carica 13 Assenti n. 1 Presenti n. 12

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Generale Dott. Paolo Cristiano.

Assume la presidenza il Dott. Sandro Sborgia nella sua qualità di SINDACO.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Sfascia Stefano
Ortolani Maria Giulia
Lucarelli Roberto

Il Sindaco Presidente passa la parola all'assessore Lucia Jajani per l'illustrazione dell'argomento.

Assessore vice Sindaco Lucia Jajani illustra l'argomento spiegando che si sottopone all'approvazione del consiglio il piano finanziario TARI, predisposto dalla ARERA, e le tariffe relative alla tassa rifiuti 2021. L'ARERA trasmette l'ammontare dei costi relativi allo smaltimento dei rifiuti da coprire e che vanno distribuiti tra le utenze domestiche e non domestiche attive. Per il 2021 c'è un aumento dei costi, ma per le utenze domestiche l'aumento è irrisorio. L'aumento rilevante è relativo alle utenze non domestiche, ma si è riusciti ad attenuarlo grazie agli aiuti economici legati al covid, che sono stati trasferiti dallo Stato e che il comune ha utilizzato applicando un'agevolazione sulla parte variabile della tariffa per tutte le categorie, con percentuali più alte per le utenze delle attività maggiormente colpite da chiusure legate alla pandemia. Sono state completamente escluse dalle agevolazioni le attività che non hanno subito disagi.

Consigliere Roberto Lucarelli chiede l'ammontare dell'aumento rispetto allo scorso anno ed a cosa è dovuto.

Assessore vice Sindaco Lucia Jajani risponde che l'emergenza covid ha determinato un aumento dello smaltimento dei rifiuti, anche speciali. Quindi sicuramente la pandemia ha causato gli aumenti delle tariffe. Il fatto che si è riusciti ad evitare che i cittadini patissero questi aumenti, almeno per quest'anno, rappresenta un buon risultato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'entrata in vigore dell'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA, in particolare, la specifica disciplina della TARI contenuta nei commi dal n. 641 al n. 668 della suddetta normativa;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di stabilità 2020) ed in particolare:

- il comma 738 secondo cui *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;
- il comma 780, ultimo periodo, in cui si dispone che *“Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI”*;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in relazione alla Tassa sui Rifiuti, prevede che *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

VISTO l'art. 1, comma 683 che testualmente recita: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”*

VISTO l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: *«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

CHE la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

CHE tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga» ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

VISTA la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, con la quale si introduce un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA, in merito alla procedura di approvazione del Piano, prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

DATO ATTO che nel territorio in cui opera il Comune di Camerino è presente l'Autorità per il Servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani "ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO – A.T.O. 3 MACERATA, che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

VISTO lo schema di PEF 2021 del Comune di Camerino approvato con deliberazione 4/2021 dall'Assemblea d'Ambito dell'ATA 3 di Macerata in data 14 Giugno 2021;

CONSIDERATO che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus COVID-19 diverse attività economiche e associazioni, regolarmente iscritte al ruolo TARI del Comune di Camerino, sono state costrette a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito di provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura;

RILEVATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare nella misura massima possibile, compatibilmente con le esigenze di mantenimento degli equilibri di bilancio, quelle utenze non domestiche che hanno subito ricadute rilevanti in termini economici generate dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19;

PRESO ATTO che per l'anno corrente l'ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) non ha emanato, contrariamente a quanto accaduto per l'annualità 2020 tramite la Deliberazione 158/2020, specifiche disposizioni per contrastare i disagi economici prodotti dalla crisi pandemica da Covid-19 andando a prevedere agevolazioni tariffarie per la parte variabile della TARI delle utenze non domestiche in base ai giorni effettivi di chiusura delle attività economiche e delle associazioni;

EVIDENZIATO che resta ferma la potestà regolamentare dell'Ente locale in termini di riduzioni o esenzioni TARI come previsto dal comma 660, art. 1 della L. 147/2013;

PRESO ATTO che a tale scopo è possibile usufruire delle risorse messe a disposizione dallo Stato, in particolare:

- i fondi residui dell'annualità 2020 erogati a favore del Comune di Camerino in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 106 del D.L. 34/2021 "*Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti locali*" – Tab. 1 All. 3 DM n. 59033 del 01/04/2021;
- i fondi che verranno stanziati all'Ente, per l'anno 2021, in base all'art. 6, commi 1 e 2, del D.L. 73/2021 destinati alle sole utenze non domestiche;

TENUTO CONTO che le agevolazioni saranno applicate alla parte variabile delle tariffe TARI 2021, per le sole utenze non domestiche beneficiarie nelle misure dettagliate di seguito, applicate d'ufficio direttamente all'interno degli avvisi di pagamento che questo Comune trasmetterà ai contribuenti con riferimento all'anno di imposta 2021;

RITENUTO pertanto di stabilire per l'anno 2021 le seguenti agevolazioni così articolate:

a) Nessuna agevolazione della TARI per le attività di seguito specificate:

- 1- Associazioni e Istituzioni: Politiche – Sindacali – Religiose – Enti Pubblici;
- 2- Magazzini e depositi non al servizio di attività industriali o commerciali e senza alcuna vendita diretta;
- 3- Convitti, Collegi, Caserme;
- 4- Case di Cura;
- 5- Ospedali;
- 6- Ambulatori, Poliambulatori, Laboratori Analisi Cliniche, Studi Medici, Studi Veterinari;
- 7- Banche, istituti di Credito, uffici postali;

b) Agevolazione del 100% della parte variabile della tariffa per le attività di seguito specificate:

- 1- Associazioni sportive, impianti sportivi, palestre;
- 2- Agenzie di viaggi;
- 3- Alberghi con e senza ristorazione, Pensioni, Locande, Affittacamere, Bed & Breakfast ed ogni altra struttura ricettiva;
- 4- Agriturismi;
- 5- Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, Osterie, Pub, Mense, Birrerie, Hamburgerie;
- 6- Bar, Gelaterie, Pasticcerie

c) Agevolazione del 90% della parte variabile della tariffa per le attività di seguito specificate:

- 1- Attività di vendita al dettaglio interessate dalle chiusure e limitazioni causa COVID;
- 2- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieria, barbiere, estetista;
- 3- Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro;
- 4- Officine, Carrozzerie, Elettrauto;

d) Agevolazione del 70% della parte variabile della tariffa per le attività di seguito specificate:

- 1- Distributori carburanti;
- 2- Esposizioni ed autosaloni;

e) Agevolazione del 50% della parte variabile della tariffa magazzini e depositi a servizio di attività;

f) Agevolazione del 35% della parte variabile della tariffa applicata agli studi tecnici, legali, commerciali e assicurativi;

g) Agevolazione del 15% della parte variabile alle utenze non domestiche non rientranti nelle casistiche di cui sopra, che pur non essendo state soggette a chiusura o sospensione dell'attività hanno risentito della crisi economica generalizzata causata dalla diffusione del COVID-19.

CONSIDERATO che l'introduzione delle riduzioni richiamate al punto precedente sono in linea con quanto disposto dall'art.6 comma 1 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 (Sostegni

Comune di Camerino – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29-06-2021 - Pag. 5

Bis) il quale dispone che *“In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrinzioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.”*

RITENUTO di dare copertura alle agevolazioni precedentemente richiamate attraverso l'utilizzo di una quota residua del 2020 da individuare all'interno del Fondo funzioni fondamentali istituito dal c.d. “Decreto Rilancio” (D. L. n. 34/2020) all'articolo 106, comma 1 (Tab. 1 All. 3 DM n. 59033 del 01/04/2021) e con le risorse che verranno stanziare per l'anno corrente predisposte sulla base dell'art. 6, commi 1 e 2, del D.L. 73/2021;

RITENUTO di non procedere all'inserimento delle disposizioni contenute nel presente provvedimento all'interno del Regolamento della TARI, essendo le stesse riferite al solo anno 2021, con lo scopo di preservare il testo regolamentare da misure transitorie che, esplicando effetti per la sola annualità in corso, diventerebbero rapidamente obsolete costringendo ad una nuova modifica regolamentare o al mantenimento di fattispecie agevolative non più applicabili per le annualità a partire dal 2022 e seguenti, con il rischio di generare confusione nei contribuenti all'atto dell'applicazione futura della disciplina TARI;

VALUTATA la possibilità di introdurre la disciplina agevolativa sopra accennata direttamente nella presente deliberazione che, al pari di quanto avviene per le disposizioni regolamentari ex art. 52 del D.Lgs. 446/1997, prevedono sia l'approvazione da parte del Consiglio Comunale che l'obbligatorietà del parere del Revisore dei Conti come disposto dall'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone *“15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal 10 tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: *“Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per*

l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 17.09.2020;

VISTO il piano finanziario, indicato con lettera “A”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTE le tariffe TARI, indicate con lettera “B”, allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

RITENUTO per i motivi riportati in tale proposta e che sono condivisi di emanare la presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 23.06.2021 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore 2^A - Bilancio – Programmazione – Tributi – Economato – Risorse Umane, dott. Giuliano Barboni, espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000;

Eseguita la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	12
Consiglieri assenti	n.	1
Consiglieri astenuti	n.	4 (Pasqui, Nalli, Lucarelli, Falcioni)
Consiglieri votanti	n.	8
Voti favorevoli	n.	8

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare il Piano Finanziario anno 2021 allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
3. di approvare le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2021 come dettagliatamente riportate nell’allegato “B” che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021;
5. di dare atto che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, di intervenire applicando un’agevolazione sulla parte variabile della tariffa nelle misure di seguito specificate:

- a) **Nessuna agevolazione della TARI** per le attività di seguito specificate:
 - 1- Associazioni e Istituzioni: Politiche – Sindacali – Religiose – Enti Pubblici;
 - 2- Magazzini e depositi non al servizio di attività industriali o commerciali e senza alcuna vendita diretta;
 - 3- Convitti, Collegi, Caserme;
 - 4- Case di Cura;
 - 5- Ospedali;
 - 6- Ambulatori, Poliambulatori, Laboratori Analisi Cliniche, Studi Medici, Studi Veterinari;
 - 7- Banche, istituti di Credito, uffici postali;
- b) **Agevolazione del 100% della parte variabile della tariffa** per le attività di seguito specificate:
 - 1- Associazioni sportive, impianti sportivi, palestre;
 - 2- Agenzie di viaggi;
 - 3- Alberghi con e senza ristorazione, Pensioni, Locande, Affittacamere, Bed & Breakfast ed ogni altra struttura ricettiva;
 - 4- Agriturismi;
 - 5- Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, Osterie, Pub, Mense, Birrerie, Hamburgerie;
 - 6- Bar, Gelaterie, Pasticcerie
- c) **Agevolazione del 90% della parte variabile della tariffa** per le attività di seguito specificate:
 - 1- Attività di vendita al dettaglio interessate dalle chiusure e limitazioni causa COVID;
 - 2- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieria, barbiere, estetista;
 - 3- Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro;
 - 4- Officine, Carrozzerie, Elettrauto;
- d) **Agevolazione del 70% della parte variabile della tariffa** per le attività di seguito specificate:
 - 1- Distributori carburanti;
 - 2- Esposizioni ed autosaloni;

- e) **Agevolazione del 50% della parte variabile della tariffa** a favore dei magazzini e depositi a servizio di attività;
- f) **Agevolazione del 35% della parte variabile della tariffa** a favore studi tecnici, legali, commerciali e assicurativi;
- g) **Agevolazione del 15% della parte variabile della tariffa** a favore delle utenze non domestiche non rientranti nelle casistiche di cui sopra, che pur non essendo state soggette a chiusura o sospensione dell'attività hanno risentito della crisi economica generalizzata causata dalla diffusione del COVID-19.

6. di dare atto che le suddette agevolazioni trovano automatica applicazione sulle base delle risultanze della banca dati tributaria e che pertanto saranno applicate d'ufficio direttamente all'interno degli avvisi di pagamento che questo Comune trasmetterà ai contribuenti con riferimento all'anno di imposta 2021

7. di dare copertura alle agevolazioni precedentemente richiamate attraverso l'utilizzo di una quota residua del 2020 da individuare all'interno del Fondo funzioni fondamentali istituito dal c.d. "Decreto Rilancio" (D. L. n. 34/2020) all'articolo 106, comma 1 (Tab. 1 All. 3 DM n. 59033 del 01/04/2021) e con le risorse che verranno stanziare per l'anno corrente predisposte sulla base dell'art. 6, commi 1 e 2, del D.L. 73/2021;

8. di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e di cui all'art. 1, comma 666, L. 147/2013, nella misura del 5%;

9. di trasmettere la presente deliberazione all'Assemblea Territoriale d'ambito – A.T.O. 3 Macerata quale Ente territorialmente competente;

10. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, eseguita un'altra votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	12
Consiglieri assenti	n.	1
Consiglieri astenuti	n.	4 (Pasqui, Nalli, Lucarelli, Falcioni)
Consiglieri votanti	n.	8
Voti favorevoli	n.	8

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Camerino – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29-06-2021 - Pag. 9

IL SINDACO
Dott. Sandro Sborgia

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Cristiano

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005



Città di Camerino
Provincia di Macerata

PROPOSTA N. 31 DEL 22-06-2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021**

Parere ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto

Visto con parere **Favorevole**

Camerino, lì 23-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. Giuliano Barboni

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Città di Camerino
Provincia di Macerata

PROPOSTA N. 31 DEL 22-06-2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021**

Parere ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto

Visto con parere Favorevole

Camerino, lì 23-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2^
Bilancio – Programmazione – Tributi – Economato –
Risorse umane
Dr. Giuliano Barboni

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Città di Camerino
Provincia di Macerata

DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 31 DEL 29-06-2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 01-07-2021, come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari.

Camerino, lì 01-07-2021

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dr. Aquili Francesco Maria

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate